

impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9150 del 06/05/2015

Interventore adesivo volontario - Litisconsorzio necessario processuale ed inscindibilità delle cause - Configurabilità - Conseguenze.

A seguito di intervento adesivo volontario, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore, il quale è, pertanto, legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9150 del 06/05/2015